

# REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1485/90 DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 1990

che determina i prezzi di base e d'acquisto dei pomodori, delle melanzane, delle albicocche, delle uve da tavola e delle pere ridotti a seguito del riallineamento del 5 gennaio 1990

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 luglio 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo (<sup>1</sup>), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/87 (<sup>2</sup>), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 784/90 della Commissione, del 29 marzo 1990, che fissa il coefficiente riduttore dei prezzi agricoli della campagna di commercializzazione 1990/1991 a seguito del riallineamento monetario del 5 gennaio 1990 e che modifica i prezzi e gli importi fissati in ecu per la stessa campagna (<sup>3</sup>), ha stabilito l'elenco dei prezzi e degli importi degli ortofruttili a cui si applica il coefficiente di 1,001712, nel quadro del regime di smantellamento automatico dei divari monetari negativi; che a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 784/90, occorre precisare la riduzione che ne deriva, in particolare per quanto riguarda i prezzi e gli importi fissati in ecu dal Consiglio per la campagna di commercializzazione 1990/1991, nonché fissare il valore dei prezzi e degli importi ridotti;

considerando che per la campagna 1990/1991, i prezzi di base e d'acquisto dei pomodori, delle melanzane, delle albicocche, delle uve da tavola e delle pere sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1194/90 del Consiglio (<sup>4</sup>);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofruttili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

I prezzi di base e d'acquisto dei pomodori, delle melanzane, delle albicocche, delle uve da tavola e delle pere fissati in ecu dal Consiglio per la campagna 1990/1991 e ridotti contornemente all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 784/90, sono quelli indicati in allegato.

### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

(<sup>1</sup>) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

(<sup>2</sup>) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1.

(<sup>3</sup>) GU n. L 83 del 30. 3. 1990, pag. 102.

(<sup>4</sup>) GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 46.